



Nuove misure fiscali

LEGGE DI BILANCIO 2020

(L. 160/2019 – G.U. n. 304/2019 suppl. ord. 45/L)

www.studiodemarch.it

info@studiodemarch.it

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March
Eros De March
Ambra Mattiello
Manuel Bandiera
Fabio Perissinotto
Lorenzo Crescente
Massimo Motta

07/01/2020

REGIME FORFETTARIO: le novità

Dal 2020 introdotte alcune importanti novità al regime forfettario (L. 190/2014).

Si ripercorrono di seguito gli elementi essenziali del regime forfettario, evidenziando gli elementi di novità.

REQUISITI DI ACCESSO

I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario se, al contempo, nell'anno precedente:

- hanno conseguito **ricavi** ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori a euro 65.000** (nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
- **NOVITA'** hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonchè dai familiari partecipanti all'impresa.

SOGGETTI ESCLUSI

Non possono accedere al regime forfettario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente See e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- **NOVITA'** i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (senza ragguaglio annuo); la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato

PECULIARITA' DEL REGIME FORFETTARIO

I soggetti in regime forfettario:

- non esercitano la rivalsa IVA per le operazioni nazionali;
- applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del d.L. 331/93
- applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del d-L- 331/93
- applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del Dpr 633/72 (reverse charge);
- applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni del decreto IVA, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del dpr 633/72. Le cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del dpr 633/72 sono ammesse entro taluni nei limiti e talune attività;
- non versano l'IVA;
- sono esonerati dagli obblighi IVA ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti;
- per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano (reverse charge) con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
- i ricavi ed i compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto;
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili

NOVITA'

Il reddito in regime forfettario concorre nell'ammontare del reddito complessivo ai fini della spettanza o per la determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici anche non fiscali.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO.

Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP pari al **15%**. Essa **si riduce al 5% per le nuove attività** ed è applicabile per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro anni successivi se:

- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 65.000 euro.

I contributi previdenziali versati, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito.

La contribuzione previdenziale può essere, a scelta del contribuente, ridotta del 35%, previa comunicazione telematica all'INPS.

USCITA DAL REGIME E ACCERTAMENTO

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti / le condizioni di accesso / permanenza.

NOVITA'

L'emissione della fattura elettronica continua a non essere obbligatoria.

Previsto tuttavia un sistema premiale per chi emette fatture esclusivamente in formato elettronico: riduzione di un anno del termine quinquennale di accertamento.

COEFFICIENTI DI
REDDITIVITA'

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Coefficiente di redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41-42-43) – (68)	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	(64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88)	78%
9	Altre attività economiche	(01-02-03) – (05-06-07-08-09) – (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (49-50-51-52-53) – (58-59-60-61-62-63) – (77-78-79-80-81-82) – (84) – (90-91-92-93) – (94-95-96) – (97-98) – (99)	67%